

A MEZZO PEC

COMUNE DI SENIGALLIA
Ufficio Demanio marittimo

[pec: comune.senigallia@emarche.it](mailto:pec:comune.senigallia@emarche.it)

**OGGETTO : Richiesta di variazione del Piano degli arenili su area data in
Concessione Demaniale al sig. [REDACTED] della POQUITO MAS S.A.S.
CONCESSIONE DEMANIALE N.15/2020**

Il sottoscritto [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in
[REDACTED] in qualità di legale rappresentante della 'POQUITO MAS S.A.S.
di [REDACTED] ed intestatario della concessione demaniale rep. n. 15/2020 con
la quale si concede suppletiva per proroga della concessione demaniale N.6/2010, vista
la realizzazione della pista ciclabile comunale che attraversa una porzione della
Concessione e vista l'esigenza di avere spazio per la posa dei tavoli e sedie per i clienti

CHIEDE:

**La variazione dell'attuale piano degli arenili con l'ampliamento della Concessione
sul retro come meglio rappresentato nella tavola grafica allegata.**

Allegati:

- Planimetria della concessione con la variazione richiesta;
- Concessione Demaniale n.15/2020.

Senigallia, lì 07 Aprile 2025

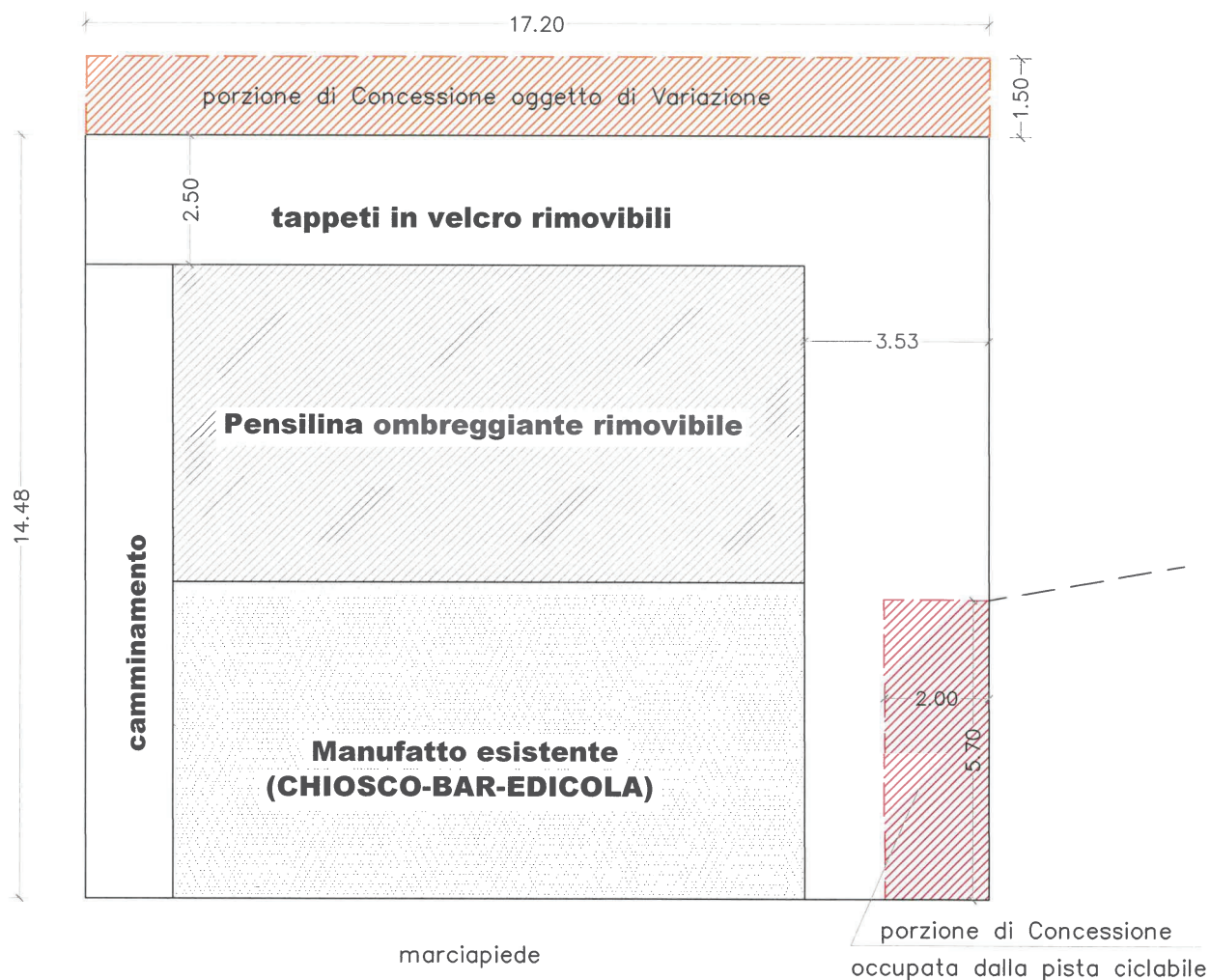
In fede

[REDACTED]

POQUITO MAS S.A.S. [REDACTED]

RICHIESTA VARIAZIONE PIANO DEGLI ARENILI

FRONTE MARE



PIAZZETTA PRIMA STRADA



CONCESSIONE DEMANIALE N°15/2020

Mq. Concessione $14.48 \times 17.20 = 249,00\text{mq}$

Mq. Concessione in ampliamento $17.20 \times 1.50 = \underline{25,80\text{mq}}$



**Le Terre della
Marca
Senigallia**
UNIONE dei COMUNI
Arcevia Barbara Ostra
Ostra Vetere Senigallia
Serra de' Conti Tre Castelli

Ufficio
Sportello Unico Attività Produttive

Area SUAP e Attività Economiche

N. del registro
Concessioni - 2020

N. 15/20 di repertorio

Il Dirigente dell'Area SUAP e Attività Economiche

Vista la L.R. n. 10 del 17.05.1999;
Vista la L. n. 88 del 16 marzo 2001;
Vista la delibera di Giunta Regionale n° 2167/2000;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 845/2002;
Visto il D.M. 5/08/98 n.342 attuativo del D.L. n. 400/93 convertito nella L.n. 494 del 4/12/1993;
Visto l'art. 36 e l'art. 39 del Codice della Navigazione;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 464 del 10/12/2003;
Vista la precedente concessione n. 6/2010 con scadenza 31/12/2015, successiva suppletiva n. 42/2015 con scadenza 31/12/2020;
Vista la Legge n. 296/2006;
Vista la variante al vigente Piano Particolareggiato Arenili approvata nel 2016;
Visto l'art. 1, comma 18 del D.L. 30/12/09 n. 194 come convertito nella L. 26/02/2010 n. 25;
Vista la nota del Dirigente P.F. Offerta Turistica della Regione Marche prot. n. 101031 del 21/02/12;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 424 del 25/03/2013;
Vista la Deliberazione n. 96/2012/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per le Marche;
Vista la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Finanziaria 2019” entrata in vigore il 1° gennaio 2019, con la quale sono state prorogate per 15 anni, dalla entrata in vigore della medesima, le concessioni demaniali;
Vista la nota della Regione Marche del 01/03/2019 prot. 250092 con la quale si descrivono gli “adempimenti entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

C O N C E D E

SUPPLETIVA PER PROROGA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE N. 6/2010

Alla Ditta **POQUITO MAS S.A.S.**, p. i.v.a.: 02183500426, con sede a Senigallia in Piazzetta 1^a Strada, per occupare un tratto di suolo Demaniale di complessivi metri quadrati 249,00, situato nel Comune di Senigallia e precisamente Piazzetta Prima Strada, come da planimetria allegata alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale, allo scopo di mantenere un'area adibita a chiosco/bar, catastalmente individuato al foglio 2 part. 1043, contraddistinto al n. Ce02 (ex 3/c) del vigente piano particolareggiato degli arenili, e precisamente:
- mq. 72,00 per superficie adibita alla posa di manufatto uso chiosco/bar, mq. 72,00 per superficie adibita a pensilina ombreggiante removibile, mq. 18,00 per superficie adibita alla posa dei camminamenti permanenti, mq. 86,00 per superficie adibita alla posa di tappeti in velcro removibili.

In riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione è fatto l'obbligo di corrispondere all'Erario il canone annuo di € 465,55 e € 6.517,70, relativo alla durata della concessione, salvo conguaglio.

In caso di mancato pagamento di due annualità del canone demaniale, si procederà alla revoca della concessione di cui trattasi ai sensi della lettera d) dell'art. 47 del C.N.

Questa Concessione, che s'intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio, avrà la durata dalla data di sottoscrizione della presente al 31/12/2033.

Avendo il concessionario già versato il canone relativo all'anno 2019, e l'imposta di registrazione per gli anni 2019 e 2020 relativamente alla suppletiva rilasciata in data 15/07/2015, tali annualità sono state computate dal totale dell'imposta di registro, si rilascia la presente concessione subordinata alla condizione che segue: nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione concedente salvo che questa non consenta di rinnovare la presente.

Il canone è stato determinato ai sensi del D.M. del 5/08/98 n. 342, attuativo del D.L. n. 400/93 convertito nella Legge n. 494 del 4/12/1993 e dalla L. 296/2006 ed il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.

Il sottoscritto concessionario con la sottoscrizione della presente si assume i seguenti obblighi:

- a) vincolo d'uso di tutte le aree, ivi comprese le pertinenze, edifici e impianti, alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nel piano degli arenili;
- b) obbligo ad eseguire periodicamente l'ordinaria e, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, la straordinaria manutenzione dei manufatti, così da conservarli in buono e decoroso stato, nonché a mantenere la pulizia delle aree concesse a carico del concessionario;
- c) obbligo ad eseguire a propria cura e spese, la pulizia delle aree in concessione dai rifiuti di ogni genere ed alghe per tutta la durata del periodo di attività. Resta a carico del concessionario, per l'area dal limite della fascia di massimo ingombro al muretto parasabbia, così come individuato nelle tavole 3P/L del vigente Piano Particolareggiato degli Arenili, sia la cura e la manutenzione delle pavimentazioni che rimangono in opera, sia le operazioni di livellamento della sabbia naturalmente movimentata da agenti atmosferici;
- d) rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 5.1.2, comma 2 del vigente Piano Particolareggiato Arenili.

L'Amministrazione concedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti L'Amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità concedente, sulla semplice intimazione scritta, che sarà notificata a cura dell'Amministrazione concedente.

In caso d'irreperibilità del concessionario, terrà luogo la notifica dell'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo Pretorio Comunale.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo della rimozione e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsare le eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Amministrazione concedente avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle

quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione concedente dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio regionale OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente concessione è subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1) nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente concessione le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;

2) il concessionario non potrà dar luogo ad alcun tipo di opere in assenza del relativo titolo edilizio. La presente concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e NON esime il concessionario dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni o concessioni previste dalla vigente normativa.

Il concessionario dichiara espressamente di esimere la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare in dipendenza della presente concessione causati dall'erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il sottoscritto concessionario s'impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente concessione che dichiara espressamente di accettare.

S'impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale espressamente imposte da piani comunali e regionali.

Il Responsabile del procedimento è

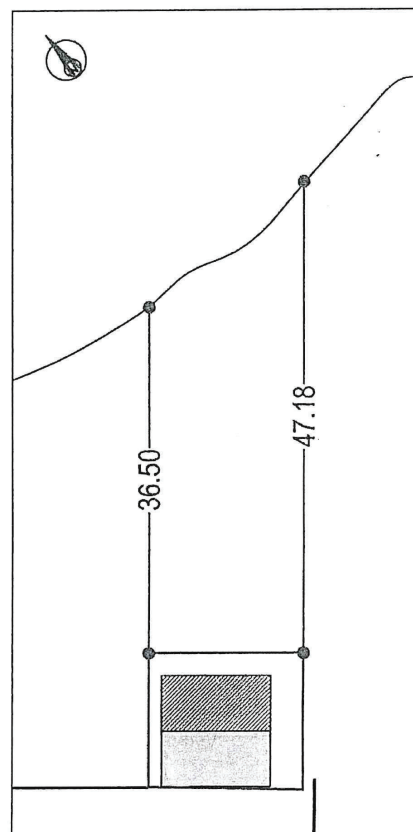
Senigallia, 04/03/2020

tel. 0716629253, e-mail



VARIAZIONE AL CONTENUTO
DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
STATO DI PROGETTO
inserimento tappeti in velcro colore sabbia rimovibili

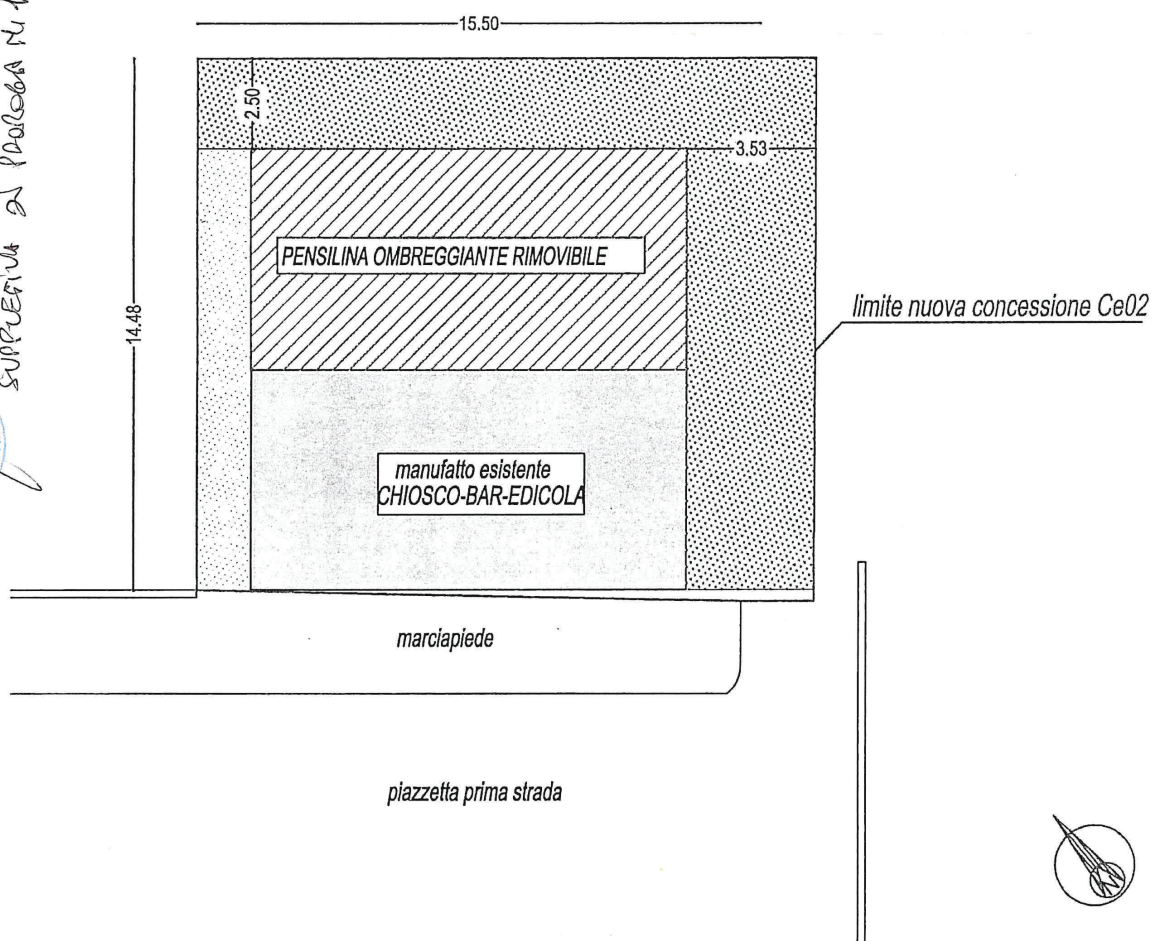
—	superficie complessiva area in concessione	249.00 mq
ripartizione superficie:		
	manufatto esistente chiosco-bar-edicola	72.00 mq
	pensilina ombreggiante rimovibile	72.00 mq
	camminamenti permanenti	18.00 mq
	tappeti in velcro colore sabbia rimovibili	86.00 mq



AVVEGATA ALLA
SOPRINTESA DI PARCOBA N. 15/20

[Signature]

UFFICIO SUPPLE
ATTUALI E CONGRUENZE
LE TERRE DEL MARITTIMO



Scala 1 : 200

